

Assicurazione della Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Tutela Legale – Professioni Sanitarie

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Con questa copertura assicurativa di Tutela Legale Il Medico, lo specializzando e l'operatore sanitario possono trovare la tutela necessaria per svolgere la propria attività professionale sia come dipendente di struttura pubblica o privata sia come libero professionista. La polizza interviene in caso di controversie nell'esercizio della professione medica o di operatore sanitario.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'assicurazione fornisce l'assistenza legale e la copertura delle relative spese per affrontare e risolvere controversie nei casi che sono descritti nella polizza.



Che cosa non è assicurato?

- L'assistenza non è prevista in caso di:
- ✗ vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - ✗ vertenze in materia fiscale ed amministrativa;
 - ✗ controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, imbarcazioni, o aeromobili;
 - ✗ fatti dolosi delle persone assicurate;

Saranno operanti esclusivamente le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia è prestata entro il massimale previsto in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali provocati a terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- ✓ In tutti gli altri casi, la garanzia vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.